

IVA

Annotazione delle fatture emesse e delle fatture ricevute

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

L'annotazione delle fatture emesse è regolata dall'[articolo 23 D.P.R. 633/1972](#): a far data dal **24 ottobre 2018** *“il contribuente deve **annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese**”.*

Nella versione previgente, le fatture emesse dovevano essere registrate entro quindici giorni, nell'ordine della loro numerazione e **con riferimento alla data della loro emissione**. Adesso la registrazione può essere effettuata entro il quindici del mese successivo e **con riferimento al mese di effettuazione**.

Alla luce dei principi generali dell'ordinamento, tra cui quello di tenuta di un'ordinata contabilità, la **numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento** (ossia di effettuazione dell'operazione) **cui la fattura inerisce** ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta. Le regole di effettuazione ai fini Iva sono quelle disciplinate dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#): il momento del pagamento per le prestazioni di servizi, la consegna o spedizione nelle vendite di beni, ecc.

Si propone un esempio tratto dalla [circolare AdE 14/E/2019](#). In caso di cessioni di beni, con consegne accompagnate da **documenti di trasporto del 2, 10 e 28 settembre 2019**, è **possibile** indicare come **data della fattura differita quella dell'ultima consegna**, ossia il **28 settembre**, anche se materialmente la fattura può essere generata e trasmessa al Sistema di interscambio successivamente (ad esempio l'8 ottobre, la **numero 1000**). Tale fattura differita, **emessa l'8 ottobre 2019**, potrà essere **annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente di effettuazione (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell'Iva** (per i contribuenti con liquidazione mensile, entro il 16 ottobre).

Inoltre, la società potrebbe aver emesso una **fattura immediata il 1° ottobre**, con il **numero 990**, per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata.

I principi citati impongono che **la fattura differita dell'esempio precedente (la numero 1000) possa essere distinta da quelle immediate emesse nel frattempo (la numero 990) utilizzando, ad esempio, una specifica codifica, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento**.

In ogni caso, il **nuovo termine di annotazione delle fatture emesse, ossia entro il 15 del mese successivo all'effettuazione**, ha valenza generale, con l'unica eccezione delle c.d. **"triangolazioni nazionali"** di cui all'[articolo 21, comma 4, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#); trattasi delle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, con fattura emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Tali operazioni **potranno essere registrate entro il giorno 15 del mese seguente a quello di emissione** (e con riferimento al medesimo mese) e, dunque, riprendendo l'esempio precedente, entro il **15 novembre 2019**.

Le modifiche legislative non hanno toccato, invece, l'[articolo 23, comma 2, del decreto Iva](#), secondo cui: *"per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione [...]"*.

Tuttavia, il riferimento alla **"data di emissione"** deve essere letto, alla luce del mutato quadro tecnico-normativo, come **data della fattura**.

Ne deriva, considerata la finalità dell'[articolo 23 del decreto Iva](#), volto in primo luogo, alla **corretta liquidazione dell'imposta**, che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica – **coerente con l'effettuazione dell'operazione, l'esigibilità dell'imposta e la relativa liquidazione – coincide con quella che è possibile indicare nel registro delle fatture emesse**.

Per quanto riguarda la **registrazione delle fatture di acquisto**, l'[articolo 13 D.L. 119/2018](#) ha **soppresso l'obbligo di numerare** in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali, **ma la numerazione può continuare ad essere attribuita se ciò risulta più utile per il contribuente**.

Ai fini della detrazione Iva, l'[articolo 14 D.L. 119/2018](#) ha stabilito che **entro il giorno 16 di ciascun mese**, il contribuente determina l'Iva esigibile del mese precedente e l'Iva detraibile **risultante dalle annotazioni** eseguite sulla base dei **documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato** nello stesso mese.

Riprendendo l'esempio precedente della fattura differita con tre consegne effettuate nel mese di settembre, documentata tramite fattura **datata 28 settembre** ma **trasmessa (emessa) l'8 ottobre**, si ipotizzi che il cessionario **riceva il file fattura il 10 ottobre**; l'annotazione nel registro degli acquisti **entro il giorno 15 ottobre**, consentirà la detrazione con riferimento al **mese di settembre 2019**.

Pertanto, ai fini della detraibilità dell'imposta, è necessaria **sia la ricezione che l'annotazione** del documento entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Fanno eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'**anno precedente**.

Seminario di specializzazione

**L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE:
ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DELLA GESTIONE D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)